Gent. cliente,

in considerazione delle richieste di informazione pervenute al nostro studio, in relazione alle nuove agevolazioni per la definizione dei debiti tributari, abbiamo ritenuto utile pubblicare le novità in materia introdotte con la nuova "*Legge di Bilancio*".

Al riguardo, in particolare, si rappresenta che, all'interno della predetta Legge vi sono previsioni normative che consentono:

a) la definizione di debiti di natura tributaria - previo o post accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
b) al Contribuente di conciliare eventuali controversie insorte con l'Agenzia delle Entrate;
c) di definire i ruoli affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione sino al 30/06/2022 e lo stralcio dei ruoli affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione dall'anno 2010 all'anno 2015.

A) DEFINIZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA NON ANCORA A RUOLO.

Art. 38 - *Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni*

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge o anche recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento della sanzione ridotta nella misura del 3%, oltre all'integrale pagamento di imposta e interessi.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con possibilità di dilazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Art. 39 - *Regolarizzazione irregolarità formali*

Sono sanabili le irregolarità formali relative a imposte dirette, IVA e IRAP - commesse fino al 31.10.2022 - mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguire in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 31.03.2023 e la seconda entro il 31.03.2024.
Sono escluse dalla sanatoria: i) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure; ii) la regolarizzazione ai fini dell'emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere; iii) le irregolarità e le altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi.

Art. 40 - *Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie*

Tale norma prevede la possibilità di regolarizzare, con il pagamento della sanzione nella misura di 1/18 del minimo edittale, oltre all' imposta e agli interessi, le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti, purché non siano state già contestate con atto impositivo o avviso bonario da controllo formale. La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni e il pagamento

della prima o unica rata entro il 31.03.2023 (è ammessa la dilazione degli importi dovuti in 8 rate trimestrali).

Art. 41 - *Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*

Si prevede la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC e inviti a comparire già consegnati o notificati entro il 31.03.2023.
Analoga riduzione - questa volta nella misura pari a 1/18 delle sanzioni concretamente irrogate - è prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento, agli atti rettifica e liquidazione e agli atti di recupero - non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma - nonché a quelli notificati entro il 31.03. 2023.
Sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.
È ammessa la dilazione delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte, come specificato) in 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima (è esclusa la compensazione in F24).

B) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIA IN CUI È PARTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Art. 42 - *Definizione agevolata delle controversie tributarie*

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con riduzioni variabili a seconda della soccombenza durante l'iter giudiziale, in particolare come segue: 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio; 40% del valore in caso di soccombenza dell'A.E. nel 1° grado di giudizio; 15% del valore in caso di soccombenza dell'A.E. nel 2° grado di giudizio; 5% del valore in caso di doppia soccombenza dell'A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).
Sono esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24). Eventuale diniego alla definizione entro il 31.07.2024.

Art. 43 - *Conciliazione agevolata delle controversie tributarie*

Le conciliazioni relative alle controversie tributarie pendenti nel 1° e 2° grado di giudizio - alla data di entrata in vigore della legge - potranno essere definite, in caso di accordo conciliativo entro il 30.06.2023, con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Il versamento delle somme della conciliazione (imposte, interessi e sanzioni ridotte come specificato) deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (è esclusa la compensazione in F24 ma consentita la dilazione in 20 rate trimestrali).

Art. 44 - *Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione*

In alternativa alla definizione di cui all'art. 42, per le controversie pendenti in Cassazione – alla data di entrata in vigore della legge – in cui è parte l'Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti (è esclusa la compensazione in F24).

Art. 45 - *Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale*

In caso di omesso/carente pagamento delle rate - scadute alla data di entrata in vigore della legge e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione - dovute a seguito di acquiescenza all'accertamento, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, il contribuente può essere rimesso "in bonis" se paga integralmente l'imposta dovuta (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo con prima rata in scadenza il 31.03.2023, è esclusa la compensazione in F24).

C) DEFINIZIONE AGEVOLATA E STRALCIO DEI DEBITO AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

Normativa:

Art. 46 - *Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione*

È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della Riscossione.

Art. 47 - *Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti, con stralcio di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale (e quelle eventualmente dovute per rimborso delle spese delle procedure esecutive e di notifica).
Entro il 30.04.2023, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione mediante apposita dichiarazione telematica, indicando la presenza di eventuali giudizi pendenti e la volontà di rinunciarvi.
Entro il 30.06.2023, l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (è possibile pagare in 18 rate, la prima e la seconda delle quali rispettivamente pari al 10% del totale entro il 31.07 e 30.11.2023; Le rate successive scadono il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 a decorrere dal 2024).
Come accennato, tali disposizioni sono quelle contenute nel disegno di legge di bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei ministri. Durante l'iter parlamentare esse potranno subire

modificazioni. Forniremo un aggiornamento in occasione della loro approvazione in legge da parte del Parlamento.
Coloro i quali intravvedessero proprie posizioni rilevanti con riferimento alle fattispecie descritte, potranno contattare lo studio professionale e in particolare il socio di riferimento, per un più dettagliato inquadramento, in vista di possibili applicazioni della normativa.

Disposizioni dell'Agenzia delle Entrate riscossione tratte dal sito istituzionale:

- **ROTTAMAZIONE QUATER**

L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova "Definizione agevolata" per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.
Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla "Definizione agevolata", entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
- Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

- **STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 €.**

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si precisa, infine, che la misura relativa allo "Stralcio" fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare lo scrivente studio legale per un appuntamento.